

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 714

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, LAURIA, DI STEFANO,
COVELLO, PULLI e ZANGARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1992

Riordinamento degli Istituti superiori di educazione fisica

ONOREVOLI SENATORI. - Gli Istituti superiori di educazione fisica, disciplinati dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88, sono stati, e sono tuttora, oggetto di forti resistenze ad un serio cambiamento, essendo mancati nel dibattito politico e culturale, relativo alla loro riforma, teorie convergenti e quadri concettuali sufficientemente elaborati in relazione ai problemi di pianificazione curricolare.

I diversi progetti di legge concernenti gli ISEF hanno sempre proposto un semplice «trasloco» di tali istituti nell'ambito delle strutture universitarie, senza tener conto nè del progresso degli studi nel settore delle scienze motorie, nè dei postulati socio-culturali della nostra epoca, incentrati sulla riscoperta del corpo e sul valore del movimento nella moderna società industriale.

La citata legge istitutiva degli ISEF, pur avendo determinato una svolta positiva rispetto agli assetti precedenti, con l'inserimento degli studi sull'educazione fisica nella dimensione universitaria, non si è spinta ad una loro completa equiparazione alle università, essendo fondata sui paradigmi concettuali propri del periodo in cui è stata concepita.

I quadri della problematica relativa agli studi delle scienze motorie nella fase di gestazione della legge 7 febbraio 1958, n. 88, riproducevano, sul piano culturale, l'antica dicotomia corpo-mente, postulando la divisione fra le discipline teoriche, materia di insegnamento nelle facoltà universitarie e le discipline tecnico-addestrative, considerate a quel tempo meno importanti perchè riferite solo ad immediate finalità pratiche.

Pertanto, si ritiene indispensabile far progredire l'educazione fisica e porre le premesse legislative per consentirne l'evol-

uzione scientifica attraverso la ristrutturazione dei curricoli e la rideterminazione degli insegnamenti.

Non sembra, infatti, sufficiente ipotizzare la semplice trasposizione a livello universitario dei corsi ISEF, seppur diluiti in un quadriennio, per liberare gli studi di scienze motorie dallo stato di minorità giuridica e sotto alcuni aspetti anche culturale in cui attualmente versano.

La formula strutturale adottata dalla presente proposta di legge è quella della istituzione di istituti universitari atipici, salvaguardati dalle particolari tutele di autonomia riconosciute alle strutture universitarie ed ai quali viene estesa, fatte salve le peculiarità proprie del settore, la normativa dell'ordinamento universitario.

Gli istituti universitari di scienze motorie perseguono il fine di promuovere il progresso delle scienze attinenti all'educazione fisica e allo sport e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione di coloro che in tale campo intendono dedicarsi sia all'insegnamento che agli impieghi tecnici nell'ambito delle scienze motorie.

Per quanto concerne la determinazione degli accessi, è sembrato opportuno evitare una assoluta liberalizzazione, optando per il numero programmato e per il concorso.

Nel presente disegno di legge il diritto transitorio, che è spesso la parte più delicata delle riforme, tende ad assicurare un armonico passaggio dagli assetti attuali a quelli prefigurati.

Tali disposizioni riguardano le istituzioni, gli studenti e i diplomati.

Relativamente alle istituzioni, le disposizioni normative proposte prevedono, da una parte, la soppressione dell'ISEF di Roma e la concomitante istituzione del-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'istituto universitario statale di scienze motorie, con sede in Roma, dall'altra, la possibilità per gli attuali ISEF pareggiati di trasformarsi in istituti superiori statali di scienze motorie.

Non sembra superfluo un cenno alla soluzione data dalla proposta normativa del pluralismo delle istituzioni: il diritto di enti o di privati di aprire scuole e impartire insegnamenti in concorrenza con le istituzioni statali è patrimonio della democrazia repubblicana, che va tenacemente difeso in aderenza alle norme della Costituzione.

Il pluralismo non può che realizzarsi attraverso la creazione di analoghi istituti universitari di scienze motorie, assimilati, per quanto concerne l'ordinamento normativo, alle università libere. Pertanto, gli attuali ISEF, qualora non intendano optare per la statizzazione, possono chiedere la trasformazione in istituti universitari di scienze motorie legalmente riconosciuti, adeguando la propria struttura alla nuova normativa di cui alla presente proposta di legge e presentando un piano finanziario idoneo al raggiungimento dei fini didattici e scientifici prefissi.

Nei riguardi degli studenti che frequentano gli attuali ISEF la proposta di legge fa salvo il diritto a completare il corso di studi intrapreso. Infatti, viene prevista una soppressione graduale degli ISEF pareggiati che non richiedano la trasformazione in istituti universitari statali di scienze motorie, e che non adeguino la propria struttura per ottenere il riconoscimento legale, al termine della durata legale del corso di studi, degli studenti che vi risultino iscritti alla data di entrata in vigore della proposta di legge.

Nei riguardi dei diplomati ISEF la proposta normativa, mentre fa salvo il valore dei titoli conseguiti, dà anche la possibilità di conseguire la laurea in scienze motorie secondo modalità da determinare, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Per quanto concerne il personale docente in servizio presso gli ISEF ne viene previsto l'inquadramento in un ruolo ad esaurimento corrispondente alla fascia dei professori associati dell'università. Tale in-

quadramento è disposto attraverso l'accertamento dei titoli didattici e scientifici secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e riguarderà tutto il personale direttivo e docente di educazione fisica di ruolo nelle scuole secondarie statali, nonché i docenti di discipline scientifico-culturali, che risultino in servizio, alla data dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, presso gli ISEF.

È opportuno rilevare nella normativa proposta il superamento della problematica discriminazione tra insegnanti delle discipline scientifico-culturali ed insegnanti delle discipline tecnico-addestrative che caratterizza l'attuale legislazione.

Infatti, la più volte citata legge n. 88 del 1958, pur avendo riconosciuto l'appartenenza degli ISEF all'ordinamento universitario, non si è spinta ad una loro completa equiparazione alle università, soprattutto per quanto concerne l'attribuzione delle docenze, per l'assenza nella legge predetta della pianta organica delle docenze. Conseguentemente, mentre si è potuto attingere al mondo universitario per quegli insegnamenti scientifico-culturali che trovano corrispondenza nelle facoltà, non si è potuto attivare il meccanismo di attribuzione delle docenze tipico dell'università per quegli insegnamenti di natura teorica e contestualmente tecnico-addestrativa, caratteristici di un'istituzione operante nel settore dell'educazione fisica e sportiva, i quali sono stati attribuiti normalmente a docenti di educazione fisica della scuola secondaria mediante l'utilizzazione dell'istituto dell'incarico o del comando, istituti questi, non più previsti dalla normativa attuale.

L'intervenuta vigenza della legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, emanato in attuazione di tale delega, ha dato origine ad un vasto contenzioso dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi, a causa della mancata previsione di una

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

disciplina specifica finalizzata al collocamento in ruolo, attraverso idonee procedure selettive, degli insegnanti incaricati presso gli ISEF, al pari dei colleghi di altre istituzioni universitarie.

L'orientamento giurisdizionale prevalente ha operato la distinzione fra la posizione dei docenti incaricati di materie scientifico-culturali e quelle dei docenti di materie tecnico-addestrative. Tale distinzione è sfociata in una vasta proposizione di ricorsi innanzi ai tribunali amministrativi, fino ad investire la Corte costituzionale circa la presunta violazione di legittimità costituzionale, violazione che la Corte stessa con apposita sentenza ha dichiarato inammissibile.

Pur non condividendosi le argomentazioni addotte dal giudice costituzionale a sostegno della tesi concernente la preclusione di una decisione additiva, si osserva che la Corte non ha, in effetti, negato la sostanziale parità della posizione giuridica degli incaricati degli ISEF con quelli universitari, ritenendo l'accesso al ruolo della docenza universitaria soltanto non praticabile allo stato attuale.

A seguito della pronuncia in questione, il ricorso alla giustizia amministrativa non appare più idoneo a sciogliere questo nodo diventato ormai inestricabile, per cui l'unica strada percorribile sembra essere quella legislativa.

Il perseguimento della linea tracciata dalla presente proposta di legge mediante l'istituzione degli istituti universitari di scienze motorie, consente, infatti, di risolvere in via definitiva anche il problema relativo agli inquadramenti dei docenti ISEF, eliminando ogni margine di conflit-

tualità tra le due categorie di docenti: quella incaricata degli insegnamenti ufficiali e quella incaricata dell'insegnamento tecnico-addestrativo.

In proposito, vale la pena di evidenziare la peculiare relazione che intercorre nell'area dell'educazione fisica tra la teoria e la pratica, avendo le stesse il compito di verificarsi reciprocamente e di promuovere la formulazione di nuove ipotesi che consentano l'evoluzione della disciplina.

Le attività motorie, infatti, raccolgono e sintetizzano elementi di conoscenze nel campo biologico-biomedico e di conoscenze dell'area psico-pedagogica, per cui occorre individuare curricula che portino all'arricchimento di questa sintesi, in maniera che le stesse si esprimano come discipline scientifiche al pari delle altre.

Il quadro istituzionale così delineato dalla normativa proposta è particolarmente idoneo al perseguimento delle finalità di rideterminazione delle discipline indispensabili per la strutturazione dei curricula, atteso che la situazione culturale attuale in materia di educazione fisica e di sport si presenta profondamente diversa da quella esistente nella fase di gestazione della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Infine, il presente disegno di legge, allo scopo di tutelare la funzione, la dignità e il ruolo delle discipline attinenti alle scienze motorie, ha previsto l'istituzione di un albo professionale per garantire ai dottori in scienze motorie la possibilità di operare come liberi professionisti.

L'istituzione di tale albo consentirebbe, inoltre, la tutela del cittadino nei confronti di quanti attualmente operano nel settore sprovvisti di competenze adeguate.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. Gli studi e la ricerca scientifica nel campo dell'educazione fisica e dello sport hanno il fine di promuovere il progresso delle scienze motorie e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione di coloro che in tale campo intendono dedicarsi alla ricerca scientifica, all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, o all'esercizio delle professioni che richiedono una formazione nell'ambito dell'istruzione universitaria.

2. Gli studi e la ricerca scientifica di cui al comma 1 si svolgono negli istituti universitari di scienze motorie previsti dalla presente legge.

Art. 2.

(Istituti universitari di scienze motorie)

1. Gli istituti universitari di scienze motorie organizzano gli insegnamenti per lo svolgimento del corso di laurea e di dottorato di ricerca in scienze motorie, nonché l'attività di ricerca per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1.

Art. 3.

(Piano di istituzione degli istituti universitari di scienze motorie)

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica elabora, sulla base delle indicazioni del Consiglio univer-

sitario nazionale, un piano di istituzione degli istituti universitari di scienze motorie con articolate previsioni di spesa, tenuto conto della dinamica presunta della popolazione studentesca nei corsi di laurea in scienze motorie e nei corsi di dottorato di ricerca, del relativo numero dei professori di ruolo e dei ricercatori afferenti ai corsi, dei programmi di sviluppo della ricerca scientifica nell'area delle scienze motorie e dei prevedibili sbocchi professionali nei diversi settori.

2. Al fine di fornire al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica gli elementi necessari per predisporre il piano di cui al comma 1, il Consiglio universitario nazionale formula preventivamente i raggruppamenti di discipline ed indica i criteri oggettivi per la ripartizione dei nuovi posti fra gli istituti universitari di scienze motorie.

3. Successivamente agli adempimenti di cui al comma 2, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, determina, con proprio decreto, la dotazione organica complessiva della fascia dei professori associati presso gli istituti universitari di scienze motorie.

Art. 4.

(Istituzione degli istituti universitari)

1. L'istituzione degli istituti universitari di scienze motorie è disposta entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto anche delle indicazioni del piano di sviluppo previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sulla base del piano di istituzione di cui all'articolo 3 della presente legge, per un numero non superiore a quello in esso indicato e nell'ambito degli stanziamenti all'uopo destinati.

2. In ogni caso deve essere garantita l'istituzione di almeno un istituto universitario di scienze motorie nel nord, nel centro, nel sud d'Italia, nella Sicilia e nella Sardegna.

CAPO II.

AUTONOMIA DEGLI ISTITUTI
UNIVERSITARI DI SCIENZE MOTORIE

Art. 5.

*(Autonomia degli istituti universitari
di scienze motorie)*

1. Gli istituti universitari di scienze motorie sono dotati di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. Essi si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.

2. Gli istituti universitari di scienze motorie svolgono attività didattica nell'area dell'educazione fisica e sportiva ed organizzano le relative strutture nel rispetto dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari.

3. Lo statuto stabilisce l'indirizzo del corso di laurea, i corsi di specializzazione nonché i corsi di dottorato di ricerca; determina inoltre i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento.

4. Gli istituti universitari di scienze motorie, sulla base della normativa prevista per l'istruzione universitaria, provvedono all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione.

5. La potestà regolamentare degli istituti universitari di scienze motorie viene esercitata nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto.

6. Gli statuti ed i regolamenti degli istituti universitari di scienze motorie sono deliberati nell'osservanza dei limiti e delle procedure stabiliti dalla normativa vigente per l'ordinamento universitario.

7. Gli statuti ed i regolamenti sono emanati con decreto del direttore, sentito il consiglio accademico dell'istituto universi-

tario e sono trasmessi al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che esercita il controllo di legittimità entro il termine perentorio di sessanta giorni, trascorso il quale in assenza di rilievi, gli statuti vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, e i regolamenti nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

8. Avverso il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica circa la contestazione di eventuali vizi di legittimità degli statuti e dei regolamenti, gli istituti universitari di scienze motorie possono produrre gravame in sede di giurisdizione amministrativa.

Art. 6.

*(Autonomia finanziaria e contabile
degli istituti universitari di scienze motorie)*

1. Le entrate degli istituti universitari di scienze motorie sono costituite da:

- a) trasferimenti dello Stato;
- b) contributi obbligatori;
- c) forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.

2. Gli istituti universitari di cui alla presente legge possono adottare un proprio regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il regolamento di cui al comma 2 individua fra le strutture previste dallo statuto i centri di spesa e disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie nonché le connesse responsabilità, al fine di garantire la rapidità e l'efficienza nell'erogazione della spesa.

4. Il regolamento di cui ai commi 2 e 3 disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva degli istituti universitari di scienze motorie, nonché dei singoli centri di spesa, e l'amministrazione del patrimonio.

5. Il regolamento è emanato con decreto del direttore, previa delibera del consiglio

accademico dell'istituto universitario, ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

6. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita sul regolamento il controllo di legittimità ai fini della richiesta motivata di riesame, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione.

7. Gli atti concernenti la gestione amministrativa e contabile degli istituti universitari di scienze motorie sono soggetti al solo controllo successivo della Corte dei conti.

CAPO III.

ORDINAMENTO DIDATTICO E RICERCA SCIENTIFICA

Art. 7.

(Corsi di studio)

1. Gli istituti universitari di scienze motorie organizzano il corso di laurea in scienze motorie ed il corso di dottorato di ricerca.

2. All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la laurea in scienze motorie. Conseguentemente, alla tabella II annessa al citato regio decreto n. 1652 del 1938, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Istituto universitario di scienze motorie. Laurea in scienze motorie».

Art. 8.

(Indirizzi del corso di laurea)

1. Il corso di laurea in scienze motorie ha la durata di quattro anni.

2. Nella prima applicazione della presente legge la laurea in scienze motorie prevede soltanto l'indirizzo pedagogico-sportivo per l'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado.

3. Con successivo decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, saranno stabiliti altri eventuali indirizzi.

Art. 9.

(Ordinamento didattico)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, determina l'ordinamento degli studi nel corso di laurea in scienze motorie con l'indicazione degli insegnamenti fondamentali e complementari da svolgere ai fini del conseguimento della laurea, delle modalità di frequenza e degli esami di profitto e di laurea.

2. Alle tabelle relative agli insegnamenti previsti per ciascun corso di laurea o di diploma annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella relativa alla laurea in scienze motorie.

Art. 10.

*(Ammissione al corso di laurea
in scienze motorie)*

1. L'ammissione al primo anno del corso di laurea in scienze motorie avviene mediante concorso per il numero dei posti determinato ai sensi dell'articolo 11. Possono essere ammessi ai concorsi coloro i quali siano in possesso di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado valido, secondo le vigenti disposizioni, per l'immatricolazione ai corsi di studio universitari.

2. I concorsi di cui al comma 1 sono per titoli ed esami. Gli esami comprendono una prova scritta di carattere scientifico-culturale ed una prova pratica di accertamento attitudinale. Le prove sono precedute da una visita medica intesa ad accertare l'idoneità fisica del candidato allo svolgimento di attività di educazione fisica e sportiva.

3. Sono ammessi al primo anno di corso coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, sono utilmente collocati nella graduatoria di merito in base al punteggio complessivo della prova scritta, della prova attitudinale e della valutazione dei titoli.

Art. 11.

(Programmazione degli accessi)

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina ogni anno, con proprio decreto, il numero dei posti da mettere a concorso per le iscrizioni degli studenti al primo anno del corso di laurea, globalmente su tutto il territorio nazionale e per ciascuna istituzione, tenuto conto delle capacità ricettive fatte presenti dai singoli istituti universitari di scienze motorie ed anche in relazione alle indicazioni contenute nei piani di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con particolare riguardo ai prevedibili sbocchi professionali.

Art. 12.

(Dottorato di ricerca)

1. Il dottorato di ricerca in scienze motorie, titolo accademico valutabile unicamente nell'ambito della ricerca scientifica, si consegue secondo quanto previsto dal titolo III, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

CAPO IV.

ORGANIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI
UNIVERSITARI DI SCIENZE MOTORIE

Art. 13.

*(Organi degli istituti universitari
di scienze motorie)*

1. Gli organi degli istituti universitari di scienze motorie sono il direttore, il consiglio accademico e la giunta.

2. Agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. Il consiglio accademico di ogni singolo istituto esercita anche le attribuzioni del consiglio di corso di laurea previste dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e a tal fine è integrato dai professori a contratto e da una rappresentanza di tre studenti, elevabili a cinque qualora gli studenti iscritti al corso di laurea superino il numero di duemila.

Art. 14.

(Attività didattica)

1. Gli insegnamenti del corso di laurea in scienze motorie sono affidati ai professori ordinari, straordinari o associati. In caso di indisponibilità dei professori di ruolo, il consiglio accademico può conferire supplenze ai sensi dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Qualora sia comprovata l'impossibilità a provvedere con le modalità di cui al comma 1, il consiglio accademico può provvedere a conferire gli insegnamenti a professori a contratto nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. In caso di indisponibilità dei professori di ruolo, per lo svolgimento di attività connesse agli insegnamenti ufficiali e complementari, il direttore su richiesta del consiglio accademico, può stipulare contratti di diritto privato con personale esperto particolarmente qualificato.

4. I contratti di cui al comma 3 hanno durata quinquennale e possono essere rinnovati per un altro quinquennio.

5. Per quanto non diversamente disposto, si applicano ai contratti di cui al comma 3 le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

CAPO V.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 15.

(Inquadramento del personale docente presso gli ISEF)

1. Il personale direttivo e docente di ruolo nelle scuole secondarie che abbia ottenuto, a partire dall'anno accademico 1979-1980, l'incarico di insegnamento presso gli ISEF, è inquadrato in un ruolo ad esaurimento corrispondente alla fascia dei professori associati delle università.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 16.

(Inquadramento del personale non docente)

1. Il personale non docente di ruolo in servizio presso gli ISEF è inquadrato nei profili professionali delle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo delle università statali.

2. Il servizio prestato dal personale non docente dell'ISEF in posizione di ruolo e non di ruolo, antecedentemente alla data degli inquadramenti previsti dal comma 1, è riconosciuto, sia ai fini del trattamento di quiescenza che di previdenza, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

3. Gli inquadramenti sono disposti nella qualifica funzionale e classi di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, mantenendo, a titolo di assegno personale riassorbibile, il maggior trattamento economico eventualmente goduto.

4. Le dotazioni organiche di qualifica di cui all'articolo 87 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono aumentate fino alla concorrenza delle unità di personale inqua-

drato ai sensi dei commi precedenti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 88 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 17.

(Soppressione dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma)

1. L'Istituto superiore di educazione fisica di Roma è soppresso.
2. Il patrimonio del soppresso ISEF statale di Roma è trasferito all'Istituto universitario di scienze motorie di Roma, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al soppresso ISEF.

Art. 18.

(ISEF pareggiati)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli ISEF pareggiati esistenti possono chiedere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la trasformazione in istituti universitari statali di scienze motorie.
2. Entro sei mesi successivi alla richiesta di cui la comma 1, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tenuto conto del piano di cui all'articolo 3, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, adotta con decreto la trasformazione degli ISEF in istituti universitari di scienze motorie.
3. I beni mobili ed immobili degli ISEF pareggiati trasformati in istituti universitari statali di scienze motorie sono trasferiti al patrimonio dello Stato.
4. Gli ISEF pareggiati che non chiedono la predetta trasformazione, hanno facoltà di chiedere la trasformazione in istituti universitari legalmente riconosciuti. A tal fine devono presentare al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica lo schema del nuovo statuto, allegando una motivata relazione, un documentato piano finanziario, nonchè la dimostrazione del possesso dei mezzi tecnici e didattici necessari al raggiungimento dei fini propri degli istituti universitari.

5. Il Ministro, accertato che lo schema nel suo complesso risponda all'interesse generale degli studi di educazione fisica e sport e, in particolare, che il piano finanziario ed i mezzi didattici e scientifici siano adeguati al raggiungimento dei fini prefissi, sentito il Consiglio universitario nazionale, accoglie la richiesta di trasformazione.

6. Gli ISEF pareggiati, che nel termine di cui al comma 1 non chiedono la predetta trasformazione, sono gradualmente soppressi al termine della durata legale del corso di studi degli studenti che vi risultano iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

(Diplomati ISEF)

1. I diplomi conseguiti negli ISEF, in conformità al precedente ordinamento, conservano il valore loro attribuito da tale ordinamento.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, tenuto conto della coincidenza degli studi compiuti nel precedente ordinamento con quelli previsti dal nuovo ordinamento, determina le modalità per il conseguimento, da parte di coloro che sono in possesso dei diplomi di cui al comma 1, della laurea in scienze motorie di cui alla presente legge.

Art. 20.

(Istituzione dell'albo professionale degli operatori in scienze motorie)

1. Al fine di garantire ai laureati in scienze motorie la possibilità di operare come liberi professionisti, viene istituito l'albo professionale dei laureati in scienze motorie.

2. L'iscrizione all'albo professionale di cui al comma 1 viene effettuata previo superamento di un apposito esame di Stato presso le scuole speciali di scienze motorie.

Art. 21.

(Norma finale)

1. Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme sull'istruzione universitaria.